

RISOLUZIONE N. 65/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 02/08/2016

LORO SEDI

OGGETTO: *Contributi versati al Fondo Sanitario Integrativo di gruppo bancario - artt. 10, comma 1, lett. e-ter) e 51, co. 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986 -*

È stato chiesto di chiarire se siano deducibili dal reddito complessivo i contributi che i lavoratori in quiescenza versano, in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti.

In base allo Statuto del Fondo, i dipendenti possono infatti rimanere iscritti al Fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro; in tale ipotesi, gli accordi collettivi non pongono alcuna quota di contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro.

In relazione al quesito posto, si rileva che il regime fiscale previsto per tale tipologia di contributi è disciplinato:

1. dall'articolo 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, ai sensi del quale i contributi versati a *Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale*, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute, sono deducibili

dal reddito complessivo nel limite di euro 3.615,20. In base a tale disposizione la deducibilità non è riconosciuta nell'ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico;

2. dall'articolo 51, comma 2 lett. a), del TUIR, ai sensi del quale i contributi di assistenza sanitaria versati *ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale* non concorrono, entro il medesimo limite di euro 3.615,20, a formare il reddito di lavoro dipendente. Con circolare n. 50/E del 12.06.2002, § 6.1, è stato precisato che l'esclusione dal reddito opera anche per i contributi versati per i familiari non fiscalmente a carico.

Con la risoluzione n. 293 del 2008 è stato chiarito che i contributi ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui al punto 2, anche se versati da lavoratori *in quiescenza*, non concorrono, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR, alla formazione del reddito, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente.

Conseguentemente, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all'art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE